



COMUNE DI LIMENA

Provincia di Padova

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22

OGGETTO:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 20:00, con inviti diramati in data utile.

Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunito il consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COSTA GIUSEPPE	P	BARICHELLO JODY	P
TONAZZO STEFANO	P	BONIN FEDERICA	P
TOUBAI BABAZADEH STEFANO	P	COMPAGNIN SILVIA	P
MARTINELLO MAURIZIO	P	ZANON RICCARDO	P
TURETTA CRISTINA	P	CELEGHIN NADIA	P
MAGRO NICOLETTA	P	MARZOLI NATASCIA	P
FAVARO DANIELA	P		

Il Sig. MAGRO NICOLETTA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta il Sig. ANGELUCCI MARIA nella sua qualità di Segretario Comunale.

Vengono nominati scrutatori i sigg.:

TOUBAI BABAZADEH STEFANO

BONIN FEDERICA

MARZOLI NATASCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to MAGRO NICOLETTA

IL SEGRETARIO
F.to ANGELUCCI MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 537 di reg. pubblicazione

Si certifica che copia della presente deliberazione viene inserita all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi da oggi, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009

Addi, 17 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

La presente copia è conforme all'originale.

Addi 17 LUG. 2015

L'incaricato

Jose Balon



ESECUTIVA IL

28 LUG. 2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione pubblicata nelle forme di legge E' DIVENUTA ESECUTIVA a sensi dell'art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANGELUCCI MARIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 25-06-2015 - pag. 1 - COMUNE DI LIMENA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014

Premesso che:

l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Con delibera di giunta comunale n. 52 del 31/03/2015 è stato approvato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie*, che ha confermato il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie:

- Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SPA, con una quota del 1,268%;
- Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l., con una quota del 45%;

- Nel *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie* si prendeva atto della necessità di *dismettere le partecipazioni della società Seta s.p.a. a seguito di attenta valutazione e di un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni ed ai principi efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.*

Dato atto che:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. nella misura del 1,2679%;
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale SE.T.A. S.p.A. di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere “soppressa”;
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la “soppressione”) sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;

- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della “soppressione” e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa “soppressione” possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l’obiettivo di “riduzione” delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la “soppressione” delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
 - 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
 - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
 - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;
- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
 - sotto un primo profilo, poiché, all’esito della fusione suddetta, permarrrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell’ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell’art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l’assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
 - tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell’ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - al di là dell’intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di “isolare” la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch’esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione “comuni” in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - peraltro, non sussiste in capo all’ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
 - inoltre, l’art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti*

direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione";

- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;
- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale:
 - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
 - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
 - che l'Assemblea dei soci della Società SE.T.A. S.p.A. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- **Vista** la delibera di Giunta n. 52 del 31/03/2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)"
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SI PROPONE

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
- di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società SE.T.A. S.p.A. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
- di incaricare l'Ufficio finanziario del Comune di predisporre la relazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 612, c. 190/2014, in conformità alla presente deliberazione;
- di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 5, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";
- con successiva separata unanime votazione favorevole, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art 1 comma 611 e s.s. della legge n. 190/ 2014";

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Udita la discussione sotto riportata:

Giuseppe COSTA, Sindaco

Grazie Presidente. La Legge 190/2014 (legge di stabilità) all'art.1 comma 611 dispone che, allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa, gli Enti Locali debbano avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette e indirette che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre tenendo conto di ben precisi criteri. I criteri sono:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni (attività che non siano parte integrante dell'oggetto sociale);
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni a società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Noi, con delibera di Giunta Comunale n.52 del marzo di quest'anno, abbiamo approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, con il quale abbiamo confermato di mantenere la partecipazione in ETRA Spa (abbiamo una partecipazione dell'1,268%) e nella farmacia comunale di Villafranca Padovana, dove abbiamo una quota di partecipazione del 45%.

Nel piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, si prendeva atto della necessità di dismettere le partecipazioni della società SETA, a seguito di attenta valutazione e di un'azione coordinata e congiunta con le altre Amministrazioni comunali interessate, in ossequio al canone di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni di principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Preso atto che il Comune partecipa nel capitale sociale di ETRA con una percentuale dell'1,268% e che in data 19/12/2005, con atto del notaio Antonucci, le Società Altopiano Servizi, Brenta Servizi e SETA, dopo aver costituito ETRA Spa, hanno trasferito a ETRA la gestione operativa del servizio idrico integrato, mantenendo però in capo a queste società la proprietà delle reti e delle infrastrutture. La società patrimoniale SETA (società alla quale noi siamo direttamente interessati, perché abbiamo una partecipazione) è pertanto società non operativa e priva di dipendenti, pur essendo dotata di un organo amministrativo. La società, infatti, è stata spogliata di qualsiasi dipendente, ma ha ancora al suo interno degli amministratori. La stessa società pertanto, a norma del

l'art.1 comma 611 della Legge 190/2014, deve essere soppressa.

Questa legge di stabilità non specifica quali siano le modalità di attuazione della soppressione e lascia spazio a delle scelte. Sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a

conseguire la soppressione di SETA e anche delle altre società: Altopiano Servizi e Brenta Servizi. La prima ipotesi è la fusione fra Altopiano Servizi, Brenta Servizi e SETA. La seconda ipotesi è lo scioglimento delle tre società patrimoniali. La terza ipotesi è la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA Spa.

La prima ipotesi, che configura la fusione delle tre società, è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L.190, perché, sotto un primo profilo, poiché all'esito delle fusione suddetta permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e priva di dipendenti, con ciò ricorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della L.190. Sotto altro profilo, in considerazione della fragranza di violazione dell'art.18 comma 2 del D.L. 112/2008 convertito in Legge n.133/2008, che prevede il divieto di nuove assunzioni, non potrebbe nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti per questa società. La prima ipotesi, quindi, viene completamente scartata.

La seconda ipotesi, che prevede lo scioglimento delle tre società patrimoniali, viene scartata perché lo scioglimento delle suddette società comporterebbe la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA. Tali beni in sede di scioglimento dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore di partecipazione che ciascun socio ha in ETRA. Dovrebbe pertanto essere assegnata in natura ai singoli Comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza, tenendo contestualmente conto del fatto che la parte di beni assegnati ai singoli Comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria.

Al di là dell'intrinseca difficoltà nell'individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata a ogni Comune socio, che comporterebbe anche la necessità di isolare la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua da imputare a ogni singolo Comune, dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni comuni in quanto posti a servizio della rete idrica, come ad esempio i depuratori. Anche questa ipotesi, quindi, è stata scartata.

È stata presa invece in considerazione la terza ipotesi, che prevede la fusione in ETRA delle tre società Altopiano Servizi srl, Brenta Servizi spa e Seta spa mediante incorporazione di queste società in ETRA spa, che risulta la società incorporante. Questa ipotesi risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla Legge 190 art.1 comma 611.

Le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA perdendo così la propria autonoma personalità giuridica e il patrimonio delle stesse confluirebbe completamente in ETRA spa. Questa ipotesi è già stata avvalorata in sede di assemblea dei soci di ETRA avvenuta il 16 giugno scorso. Già altri Comuni hanno deliberato in proposito, sempre avvallando questa ipotesi.

Si ritiene quindi preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente Locale.

Le quote di partecipazione dei singoli Comuni in ETRA non vengono modificate con questa fusione bensì vengono mantenute, aumentando però il loro valore. In base al valore periziato, quindi, che andrebbe a confluire in ETRA automaticamente, le quote di ciascun Comune aumenteranno del valore in base alle quote di appartenenza a ETRA. Ho concluso.

Nicoletta MAGRO, Presidente del Consiglio Comunale

Grazie Sindaco. Apriamo la discussione.

Ci sono interventi? La parola al Consigliere Celeghin.

Nadia CELEGHIN, Consigliere Comunale

Volevo chiedere se, oltre alla proposta di deliberazione proposta al Consiglio questa sera, ETRA aveva fornito ulteriore documentazione, pareri legali o consulenze di parte.

Giuseppe COSTA, Sindaco

C'è un parere dello Studio Legale NRF Associati, che vi posso dare e che riguarda proprio questo aspetto.

La terza ipotesi, comunque, è sicuramente quella più valida.

Nicoletta MAGRO, Presidente del Consiglio Comunale

Ci sono altri interventi? La parola a Celeghin.

Nadia CELEGHIN, Consigliere Comunale

Volevo chiedere al Sindaco se si era discusso in merito alle sorti di ETRA, perché si tratta di una società che in questo momento sta gestendo sia l'acqua che i rifiuti e ha assegnazioni in house da parte dei Comuni per altre tipologie di servizi.

Stiamo parlando di una entità economica di un valore rilevantissimo, per cui chiedo quali sorti si intravedano per ETRA da qua in avanti, anche alla luce del fatto che, con l'istituzione dei Consigli di bacino, è prevista una rivisitazione delle assegnazioni fatte a ETRA in termini di appalti di servizi.

Giuseppe COSTA, Sindaco

Io faccio parte del Consiglio di Sorveglianza di ETRA, che si ritrova ogni settimana. Devo dire che abbiamo trovato una situazione un po' deficitaria e faccio anche un esempio. Il progetto di lavoro, che è stato approvato da ETRA l'anno scorso, ha visto un interpello al Ministero delle Finanze per capire il costo di quel progetto e a quale posta di bilancio doveva essere imputato; la risposta del Ministero delle Finanze è stata agghiacciante, perché ha detto che non si può fare in quanto non previsto statutariamente e perché c'è una distrazione di fondi. Adesso, quindi, stiamo cercando di risolvere il problema modificando lo Statuto, ecc. ecc.

Al di là di questo, devo dire, però, che ETRA è una società solida e la settimana scorsa abbiamo iniziato a lavorare sul piano industriale 2015/2018, che prevede massicci investimenti, soprattutto nel servizio idrico integrato.

ETRA ha emesso dei bond, quindi ha una forte liquidità in questo momento, e sta facendo delle operazioni di capitale. Aveva infatti un'esposizione bancaria che era troppo concentrata nel breve termine e con l'emissione di bond l'ha diluita nel medio e lungo termine, perché l'impegno dei lavori predisposti col piano di lavoro precedente prevede un termine lungo. Sia gli investimenti che gli introiti derivanti hanno durata lunga; i debiti a breve, quindi, risulterebbero pericolosi, perché l'esposizione è abbastanza alta.

Si sta pensando di acquisire delle altre società che lavorano negli stessi ambiti e di consolidare matrimonialmente ETRA in modo che sia difficilmente oggetto di acquisizione, anzi si sta pensando di aumentare il patrimonio di ETRA facendo sì che ETRA acquisisca qualche attività.

Il piano degli interventi che stiamo predisponendo è molto ambizioso (diversi miliardi di interventi) nonostante la nostra rete idrica non sia così malmessa come io pensavo. Abbiamo infatti perdite che sono molto al di sotto della media italiana e anche a quella regionale. Ciò non toglie, comunque, che si debba intervenire lo stesso, soprattutto nella zona dell'altopiano, che è piuttosto critica.

Stiamo lavorando per la razionalizzazione dei costi e tutto quello che sarà risparmiato dovrà andare a beneficio del cittadino per la riduzione dei costi, perché è proprio questo l'obiettivo principale.

Conclusa la discussione e nessuno intervenendo il presidente pone la proposta in votazione.

Consiglieri presenti:	n. 13
Consiglieri Favorevoli:	n. 12
Consiglieri Contrari :	nessuno
Consiglieri Astenuti:	n. 1 (Compagnin).

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto: “Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art 1 comma 611 e s.s. della legge n. 190/ 2014” così come presentata;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con separata votazione con voti favorevoli 12, astenuti 1 (Compagnin), contrari nessuno.

Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Limena, 09-06-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO

VISTO si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Limena, 09-06-2015

Il Responsabile del Servizio
F.to MANUEL BRUNO